

NORCINI

COMUNE DI SAVONA

REGOLAMENTO EDIZIONE

adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 222 del 4 luglio 1916 - vistato dal Ministero del TL.PP. il 31 agosto 1916 Div. 2^a n. 4165 +

M o d i f i c h e :

a) Art. 48: con deliberazione podestarile n. 673 del 10. 7.1939 - V° ed approvata dalla G.P.A. il 25.7.1939 n. 255 (a seguito di circolare Ministeriale riportata sulla prefettura n. 24671 dell'11.12.1936 Div. 2/I e prefettura 13.4.1939 Div. 2/I). e con *Decreto podestare* n. 3376 del 30.12.39
Art. 41 bis: con deliberazioni podestarili n. 127 del 7.2.1940 - V° ed approvata dalla G.P.A. il 26.3.40 n. 3603 - e n. 576 del 13.6.1941 - V° ed approvata dalla G.P.A. il 15.7.1941 n. 5756 (a seguito prefettizie 10.1.40 n. 91, 24.3.41 n. 6025 e 12.5.41 n. 10544).

c) Art. 14 e Art. 29 e abrogazione artt. 16, 23 e 24: con deliberazione n. 251 del Consiglio Comunale dell'11.7. 1949 - approvata con decreto del Ministro del TL.PP. di concerto col Ministro dell'Interno l'8 settembre 1950 Div. 23^a n. 727 -

PARTE I.

Disposizioni Generali.

Art. I

Sono soggetti al presente regolamento tutte le costruzioni di qualunque genere e destinazione che sono eseguite nelle zone comprese entro il territorio del Comune dove le costruzioni vanno soggette ad autorizzazione con esecuzioni all'urbanità e continuità.

lungo le vie e piazze pubbliche e nell'interno delle proprietà private
sempreché queste ultime costruzioni siano visibili dalle vie o piazze
stesse.

Art. 2

Zona.

La zona di territorio comunale soggetta alle prescrizioni del
presente regolamento è compresa entro i seguenti confini:
Il torrente Quiliano, la spiaggia del mare dal torrente Quiliano
al fanale verde.

Linea che dal molo di tramontana percorrendo il rivo si arresta
a 20 metri prima di raggiungere la provinciale per Genova indi si
mantiene a 20 metri al di sotto di detta strada fino ad avvolgere
la casa Oreggia e raggiungere la provinciale - linea retta che sa-
lendo unisce questo punto con altro posto a 20 metri a N. E. del-
l'incontro delle vie S. Rocco e S. Antonino. Linea a 20 metri a

N. O. della via S. Antonino e suo nuovo tracciato fino alla chiesa
di Loreto. Linea retta che dalla chiesa di Loreto va a raggiungere
il rivo Balletta ad un punto situato a 20 metri prima del suo sbocco
nella via S. Lorenzo. Linea che mantenendosi a 20 metri a N. E.

della via S. Lorenzo e a 20 metri N. della via Schiantapetto si ar-
resta a 20 metri prima della linea ferroviaria per Torino. Linea che
segue la linea per Torino a 20 metri a N. E. fino all'imbocco Sud
della galleria di Marmorassi. Linea che dal suddetto imbocco Sud

va diretta alla cappella di S. Martino, traversa il Letimbro e quindi
segue l'andamento della sua sponda destra alla distanza costante di
metri 50 fino a raggiungere il rivo delle castagne. Indi sale per
detto rivo, scende per la via Madonna degli Angeli arrestandosi a

20 metri a monte di via Folconi. Da questo punto la linea di de-
marcazione si mantiene a 20 metri a monte delle seguenti vie:
Folconi, Rocca di Legnino e delle Cave; a 20 metri a S. O. di via
del Chiappino fino alla linea ferroviaria per Ventimiglia; segue questa

linea fino ad un punto situato a metri 20 a Nord della via Crocetta.
Da questo punto si mantiene a 20 metri a Nord della via della Cro-
cetta stessa, della piazza di Legnino, della via delle Ferriere ed a 20
metri a N. O. del rivo delle Quattro Stagioni, fino a raggiungere

nuovamente la ferrovia di Ventimiglia; si prolunga lungo detta fer-
rovia fino ad un punto situato a 30 metri a N. E. della strada co-
munale per Quiliano e segue a questa distanza di 30 metri sino al

confine del Comune.

Sono aggiunti a questa zona i terreni posti da ambo i lati:

- a) della via Rocca di Legnino fino alla piazza omonima.
- b) della via Coscavalli fino alla piazza Porta.
- c) della via Chiabretti fino al torrente Molinero.
- d) primo tratto di zona estesa dal ponte Olive al Santuario

compresa fra una linea che corre lungo la sponda destra del torrente Letimbro a metri 50 ad Ovest della strada comunale Savona - Santuario e la linea ferroviaria.

e) secondo tratto di zona dal Santuario alla località Bagni sulla strada Santuario-Cinavalle compresa tra il torrente Letimbro e la linea ferroviaria.

Per la larghezza di 20 metri da ciascuno dei lati delle vie sopra nominate.

Art. 3

Le disposizioni del presente regolamento s'intendono applicate soltanto alle parti esterne delle costruzioni, sia nel caso di nuovi fabbricati come in quello di trasformazione o riparazione di fabbricati esistenti, e ciò nell'interesse della sicurezza pubblica e nei riguardi del pubblico decoro.

PARTI II.

Art. 4

Denuncia.

Chiunque voglia costruire, ricostruire o modificare edifici, entro le zone stabilite dal precedente art. 2, dovrà farne denuncia al Sindaco, presentandogli, ove occorra, i disegni.

Le denunce fatte in regolare carta da bollo e firmate dal proprietario debbono contenere una sommaria descrizione dei lavori che si vogliono intraprendere.

Art. 5

Allegati alla denuncia.

Allorquando trattisi di fabbricazioni, modificazioni, restauri e decorazioni di edifici o di parti notabili di essi, la denuncia dovrà corredarsi coi disegni dell'opera firmati dal richiedente e dall'ingegnere, architetto o geometra autore del progetto.

La scala dei disegni da presentarsi sarà di 1:100 del vero.

Sarà obbligatoria la presentazione dei seguenti disegni:

- 1) di tutti i prospetti che fronteggiano vie o piazze pubbliche o che possono essere veduti dalla strada pubblica;
- 2) le piante del piano terreno, di un piano superiore e degli altri piani che presentassero differenze rispetto a questo;
- 3) di almeno una sezione verticale che attraversi i cortili, quando vi sono, e dimostri i particolari interni dell'edificio. In ogni disegno saranno notate con numeri le principali dimensioni cioè i lati interni ed esterni delle piante, le altezze dei singoli piani; in essi verrà indicato tutto quanto si riferisce alla distribuzione dell'acqua, delle latrine, pozzi neri e del sistema di allontanamento di tutti i rifiuti domestici e delle materie inmundie.

(Qualora la nuova costruzione lambeggiasse edifici già esistenti,

In caso di inosservanza del disposto degli articoli precedenti, il Sindaco può far sospendere le opere arbitrariamente intraprese, o comunque non regolamentari, salvo provocare dal giudice competente la facoltà di demolire a spese del proprietario, e salvo quei provvedimenti istantanei che sono nelle sue attribuzioni a tenore dell'art. 151 della legge comunale e provinciale (testo unico).

Art. 12

Il nulla-osta da parte dell'Autorità comunale all'esecuzione delle opere edilizie costituisce solo una presunzione della conformità delle opere stesse alle leggi e regolamenti in vigore, e non esonera il proprietario dall'obbligo tassativo di attenersi strettamente a dette leggi e regolamenti sotto la propria esclusiva responsabilità, anche nei riguardi dei diritti dei terzi, verso i quali l'Amministrazione comunale non assume responsabilità di sorta.

In caso di inosservanza, potrà il Sindaco revocare il nulla-osta concesso ed ingiungere la riforma delle opere eseguite, od anche provocarne la demolizione a sensi dell'art. 11.

Art. 13

Riforma di edifici.

Quando si tratti di ricostruzioni o riforme di edifici esistenti, e solo in questi casi, potrà il Sindaco, sentita la Commissione igienico-edilizia, dare il nulla-osta per l'esecuzione a progetti di fabbrica che rappresentino evidenti ed importanti miglioramenti, ancorchè in esse non siano state rigorosamente osservate tutte le prescrizioni del presente regolamento.

PARTI III.

Art. 14

Altezza delle case.

L'altezza delle case di nuova costruzione non potrà essere superiore ai 7/4 della larghezza degli spazi (strade, piazzee, aree inedificabili) su cui prospettano qualora detta larghezza sia inferiore a m. 14. Potrà raggiungere m. 27 qualora detta larghezza non sia inferiore a m. 14 qualunque sia la loro detta larghezza degli spazi sui quali prospettano i risvolti, e m. 30,50 qualora detta larghezza non sia inferiore a m. 20 purchè la larghezza degli spazi sui quali prospettano i risvolti non sia inferiore a m. 14.

E' però consentito di raggiungere i m. 11 qualunque sia la larghezza di detti spazi.

Oltre tali altezze è esclusa ogni altra sovrastuttura (pia no arretrato, piano alla mansarda) ad eccezione di quelle strettamente indispensabili per la gabbia della scala e per gli ascensori.

Art. 15

Larghezza delle vie.

La larghezza delle vie e tramezzali di via è quella segnata nell'elenco delle strade depositato negli archivi del Comune.

Art. 16

Nella zona della città limitata a Sud del corso Colombo, ad Ovest dal torrente Legimbro, a Nord da via Giovanni Bono (già Trincee) e via del Mercato Vecchio), ad Est da via del Mille, piazza Garibaldi, via Cavour e via G. B. Berlingieri (già via del Pozzetto), sarà consentita per le case l'altezza massima di metri 23, qualunque sia la larghezza delle vie verso cui prospettano, purché tale larghezza non sia inferiore a metri 14.

Art. 17

Alle norme per l'altezza delle case può derogare il Consiglio comunale per edifici di particolare importanza architettonica con speciale riguardo a quelli per uso pubblico o destinati al culto.

Art. 18

Le case attualmente esistenti possono conservare un'altezza superiore al maximum fissato dal presente regolamento, purché non vi si facciano che lavori di riparazione o di riattamento. Quando vengono ricostruite, devono ridursi al maximum prescritto negli articoli precedenti.

Art. 19

Costruzioni in arretrato.

Chi intende fabbricare in arretrato alla linea stradale dovrà mantenere la facciata parallela a detta linea, o in caso diverso dovrà adottare una disposizione che -- a giudizio della Commissione igienico-edilizia -- si uniformi ai concetti informatori del piano regolatore, specialmente nei riguardi dell'estetica. Egli dovrà pure provvedere a decorosa sistemazione della zona di arretramento, nonché ad una razionale ornamentazione dei fianchi e frontespizzi delle case laterali che, per fatto dell'arretramento, rimangano offerti alla pubblica vista. Tanto se l'arretramento si fa a pian terreno, come ai piani superiori di una casa, per gli effetti della determinazione dell'altezza, giusta il disposto dell'art. 14, alla larghezza della via verrà aggiunta quella della zona di arretramento.

Art. 20

Risvolto.

L'altezza delle case sarà misurata dal marciapiede delle strade sulle quali prospettano, fino al ciglio esterno della gronda del tetto. Quando un fabbricato prospetti sopra due vie di larghezza diversa, l'altezza di esso sarà determinata in ragione della larghezza della via maggiore, per la parte prospettante verso di essa e per un risvolto marciapiede verso la via minore di metri 14 ed in ragione della larghezza della via minore per il resto.

Altre l'altezza massima determinata dagli articoli 14 e 16, sarà permessa la costruzione di un piano arretrato purchè il muro perimetrale di esso nella parte prospiciente la strada, sia arretrato dal vivo del muro fronte dei piani sottostanti di almeno i 2/3 della propria altezza misurata dal pavimento del terrazzo al ciglio di gronda.

Piano alla Mansarda.

Art. 24

Oltre l'altezza massima determinata dagli articoli 14 e 16, sarà permessa la costruzione di un piano arretrato purchè il muro perimetrale di esso nella parte prospiciente la strada, sia arretrato dal vivo del muro fronte dei piani sottostanti di almeno i 2/3 della propria altezza misurata dal pavimento del terrazzo al ciglio di gronda. Quando la copertura del piano arretrato è a falde inclinate, la altezza del colmo del tetto, misurata dal pavimento del piano arretrato, deve essere non maggiore di quella del muro perimetrale arretrato verso strada aumentata di metri due e cinquanta. L'altezza del muro perimetrale verso corte non potrà essere superiore all'altezza di quello arretrato prospettante la strada.

Piano arretrato.

Art. 23

Quando il tetto coprente la casa sia costruito a falde inclinate, potrà praticarsi un ordine di abaini per illuminare gli ambienti a ricavarli tra il piano d'imposta ed il tetto e la sua sommità, a condizione però che questi abaini abbiano tutti il rispettivo davanzale sopra lo stesso allineamento parallelo al muro perimetrale del caseggiato e siano della stessa forma o grandezza tra loro, e corrispondenti verticalmente alle finestre dei piani inferiori.

Abaini.

Art. 22

Sul piano inclinato di gronda e sul vivo dei muri perimetrali potrà essere costruito un parapetto-attico (di altezza non superiore a metri 1,80) in armonia colla restante facciata e non minore della sporgenza della gronda, partendo dal vivo della facciata. Resta assolutamente vietato di poggiare la copertura e l'armatura del tetto, di qualunque forma esso sia, sopra il detto parapetto.

Parapetto attico.

Art. 21

Se la via è a lati non paralleli, si considera come larghezza di bircato prospettante sulla via. Quando la strada non fosse orizzontale l'altezza del fabbricato si misurerà a partire dal centro di ciascun prospetto dell'edificio.

I tetti alla Mansard dovranno soddisfare alle seguenti condizioni:

a) Tanto nel caso in cui la copertura del piano alla Mansard sia orizzontale come quello in cui sia a falde inclinate, l'altezza del piano, misurato dal piano di gronda della Mansard al piano di gronda del caseggiato, non potrà essere superiore a metri 3. Potrà però essere concessa, volta per volta per detto piano, una maggiore altezza sino al limite massimo di m. 4, quando l'altezza massima del fabbricato, permessa dal regolamento sia ridotta di una quantità uguale all'aumento apportato.

b) La falda inclinata dovrà fare colla orizzontale in corrispondenza del piano di gronda un angolo non maggiore di 70°, e dovrà avere la sua origine dal punto di incontro della linea di gronda col prolungamento del muro perimetrale.

c) La falda inclinata del tetto dovrà formare col piano orizzontale passante per il ciglio di gronda un angolo non maggiore di 30°. Il tetto deve essere preferibilmente coperto con ardesie naturali od artificiali o con copertura metallica.

d) Le finestre saranno aperte nella falda della Mansard in corrispondenza all'asse di quelle dei piani sottostanti, e sulla verticale dei muri di perimetro, e la loro decorazione dovrà armonizzarsi collo stile della facciata.

Art. 25

Per quanto riflette le norme speciali di igiene e di fognatura, l'altezza e la capacità degli ambienti, le dimensioni e la forma dei cortili e caveadi, le dimensioni ed ubicazioni dei condotti delle acque piovane e luride, dei camini, delle canne della spazzatura ecc., si devono osservare le prescrizioni dettate dai vigenti regolamenti municipali, ed in ispecie del regolamento di igiene edilizia.

PARTIE IV.

Belle opere esteriori ai fabbricati.

Art. 26

I balconi, terrazzini, dadi o cornici sporgenti verso gli spazi pubblici devono aprirsi ad un'altezza non inferiore a metri 5,50 che si misura verticalmente dal suolo alle parti inferiori dei lastroni dei poggiuoli o dei loro modaglioni, per quelli che ne sono provvisti, e delle modanature inferiori delle cornici, e comunque dal punto più basso della parte sporgente.

Lo sporto non potrà essere maggiore di metri 1,40 misurati dalla linea di proprietà al punto più sporgente, salvo le possibili eccezioni per speciali ragioni architettoniche. Ad ogni modo lo sporto

altezza della strada.

Art. 27

Le decorazioni e gli zoccoli degli edifici e gli infissi di qualunque genere per l'altezza di metri 3 dal suolo della via o piazza non potranno sporgere oltre il filo dell'allineamento più di 10 cent. Potrà tuttavia essere permesso dal Municipio un maggiore sporgo qualora si tratti di edifici di notevole importanza architettonica. Le vetture non dovranno sporgere oltre 15 centimetri dal vivo del muro nelle vie di larghezza inferiore a metri 10, non oltre a 20 centimetri in quelle di larghezza fino a 14 metri e non oltre 25 centimetri in quelle di larghezza maggiore.

Art. 28

Sono vietati gli infissi di qualsiasi natura apertesi all'esterno e le inferriate sporgenti ad un'altezza inferiore a metri 3 dal piano del marciapiede.

Art. 29

Integrità.

Le fronti delle case ed edifici in genere prospettanti verso vie e spazi pubblici, o comunque da queste visibili, devono con speciale riguardo alla loro ubicazione corrispondere alle esigenze del decoro edile cittadino, tanto per ciò che si riferisce alla corretta armonia delle linee ornamentali, che ai materiali da impiegarsi nelle opere di decorazione ed alle tinte. Le fronti degli edifici formanti in complesso un corpo architettonico, spettino esse ad uno o più proprietari, devono rispondere a tale unità di concetto sia nelle linee decorative sia nelle tinte.

Sulle testate che si venissero a formare in corrispondenza del risvolto di cui all'art. 20 o sul confine di altri edifici costruiti o da costruirsi ad altezza minore dovranno essere continuati lo stile architettonico, la gronda e le principali decorazioni della fronte prospiciente lo spazio pubblico.

Art. 30

I muri di cinta, anche già esistenti, nelle fronti prospicienti verso le strade o spazi pubblici, devono essere intonacati e coperti con lastre di pietra naturale od artificiale, o di metallo, o con em-
brici di altra copertura equivalente.

Art. 31

Edifici artistici e storici.

Salve le disposizioni delle leggi vigenti in materia non potrà eseguirsi alcun lavoro negli edifici aventi pregio artistico e storico senza darne preavviso al Sindaco, presentandogli, ove occorra, il progetto. Il Sindaco, udito il parere della Commissione edilizia, ed in mancanza di questa, della Giunta municipale, può impedire la esecuzione di quelle opere che fossero riconosciute contrarie al decoro pubblico ed alle regole dell'arte.

Se nel restaurare o demolire un edificio qualsiasi, si venisse a scoprire qualche avanzo di pregio artistico o storico, il Sindaco ordinerà i provvedimenti che siano richiesti dalla urgente necessità della conservazione del monumento od oggetto scoperto.

Art. 32

Qualora l'intonaco e le tinteggiature dei muri di cinta e di prospetti di fabbricati non presentino un aspetto decoroso, il Sindaco potrà prescrivere di rinnovare entro un congruo termine l'intonaco e la tinteggiatura.

Art. 34

I muri delle case, che comunque fossero visibili da spazi pubblici, devono essere debitamente intonacati e convenientemente tinteggiati. Dell'osservanza di questa disposizione e in ogni caso responsabile, di fronte all'Autorità civica, il proprietario dell'edificio in cui la decorazione deve farsi salvo il disposto dell'art. 19.

Art. 35

Gli spazi interposti tra edifici ed edifici, e tra questi e le strade dovranno essere sistemati e recinti in modo da non recare turbamento od offesa al pubblico ornato e decoro e da non costituire un pericolo per la sicurezza del pubblico transito.

Art. 36

Illuminazione dei sotterranei.

Le finestre dei sotterranei dovranno essere aperte dentro gli zoccoli e muniti di inferriata.

Quando non vi sia modo di illuminare direttamente i sotterranei, la Giunta potrà permettere di aprire delle finestre sotto i portici e nei marciapiedi. Dovranno però in quest'ultimo caso essere coperte con lastre di vetro di spessore non minore di metri 0,025 armate con traverse in ferro distanti tra loro non più di 12 centimetri. Le intelaiature dovranno avere la solidità corrispondente alle esigenze del pubblico transito.

Le aperture orizzontali non potranno essere praticate se non in seguito ad autorizzazione dell'Amministrazione municipale e la concessione sarà fatta in via precaria revocabile a beneplacito del Municipio.

Art. 37

Condotti diversi.

È proibito costruire latrine o condotti di fogna, al di fuori di proprii o vicini da esso, o che abbiano sbogo ad un livello inferiore alla gronda dell'edificio.

Art. 38

Insegne.

È proibito di esporre al pubblico alcuna insegna indicante qualità di commercio, professione ecc., senza aver ottenuto il nulla-osta dall'Amministrazione comunale a cui si potrà rivolgere regolare denuncia corredata di quelle indicazioni o disegni che saranno ordinati caso per caso. Dette insegne dovranno essere scritte o diseguate sopra tavole di marmo o di lamiera, o simili e non sul vivo del muro.

PARTE V.

Art. 39

Servizi pubbliche.

All'Autorità municipale è riservata, per ragioni di pubblico servizio, la facoltà di applicare o far applicare, previo avviso agli interessati, alle fronti dei fabbricati, o costruzioni di qualsiasi natura, prospettanti le pubbliche vie:

a) le mensole, i ganci, i tubi ecc., per la pubblica illuminazione;

b) le indicazioni dei nomi delle vie, piazze, corsi, vicoli e simili;

c) i ganci ed i sostegni e i fili conduttori elettrici, ferme sempre restando le disposizioni in materia della legge 7 giugno

1894 n. 232;

d) le piastine ed i capisaldi per indicazioni altimetriche, di tracciamenti e di idranti.

Art. 40

Quando uno o più proprietari intendano di sistemare una strada privata gravata di servitù di fatto pubblico, devono presentare al Comune il relativo progetto, ottenere l'approvazione ed addire l'Amministrazione comunale, dal quale risulti l'obbligo di sistemare, mantenere ed illuminare la strada stessa nei modi prescritti, fino all'epoca in cui questa potrà eventualmente venir ricevuta in consegna del Comune, provvedendo anche agli scarichi a norma dei regolamenti municipali.

È vietata l'apertura di strade a fondo cieco, di quelle di larghezza inferiore a metri 10 in pianura e metri 8 in collina, e di quelle che non siano in piena conformità e correlazione organica ai piani regolatori e di ampliamento, anche in la zona immediatamente adiacente ai medesimi.

pubblica.

di questo regolamento, l'Amministrazione comunale se sospettasse che

Art. 41

I cortili e le vie private anche in fatto già esistenti e comuni/canti colle vie e piazze pubbliche, dovranno essere chiuse con muro o/cancello, anche apribile, da eseguirsi sopra disegno approvato. L'autorità comunale avrà la facoltà di applicare questa disposizione anche alle vie private aperte in seguito a regolare approvazione, quando, per inosservanza delle condizioni stipulate, ciò si rendesse - a giudizio dell'Autorità comunale - necessario nell'interesse pubblico.

Art. 41 Bis)

A tutti indistintamente gli accessi degli edifici nel le pubbliche vie, piazze, siano ingressi di abitazione o siano accessi ad esercizi, negozi, uffici, stabilimenti, laboratorio, ecc. sarà applicato, a cura del Comune, un numero civico. E' riservato il diritto al Comune, senza corrispondo ne di indennità o compensi, di collocare sulle facciate degli stabili di proprietà privata i cartelli indicatori delle vie e piazze e quelli portanti indicazioni di pubblica utilità.

I proprietari avranno l'obbligo di non rimuoverli, di non sottrarli alla pubblica vista e di rinnovarli quando siano stati distrutti o danneggiati per fatti loro imputabili. In caso di demolizione di fabbricati che non debbono più essere ricostruiti e nel caso di soppressione di porte esterne di accesso, i proprietari dovranno notificare al Comune i numeri soppressi.

PARTE VI.

Art. 42

Nella costruzione di nuove case è proibito l'impiego di materiali di demolizione di vecchie pareti di vecchi pavimenti, salin-trati ed inquinati, come pure l'uso di terra proveniente da luoghi malsani o di altri materiali non bene puliti o che per difetto organico non presentassero assoluta garanzia di solidità.

Art. 43

Nelle demolizioni è proibito di gettare ad un tempo grossi tratti di muro o blocchi di pietra i quali possono mettere in pericolo la sicurezza dei fabbricati vicini, dei lavoranti e dei transanti. I calcinacci saranno calati abbasso con gesto o canali chiusi da tavole.

Ponti di servizio.

I ponti di servizio dovranno presentare la massima solidità e dovranno avere il parapetto all'altezza di un metro, inchiodato o legato, internamente alle antenne o candele, ed avere una tavola in coltello nel piano verso l'esterno per impedire la caduta di oggetti. Ogni ponte avrà il proprio sottoponte completo e sarà da questo distante al massimo 2 metri. L'accesso ai vari piani dei ponti di servizio si effettuerà o con una solida scala a pioli, non più alta però di 4 metri, ovvero con robuste rampe ascendenti. Dette rampe dovranno essere munite di solido parapetto da ambe le parti e di ampiezza tale da permettere il passaggio contemporaneo di due persone.

Quando si dovesse costruire ponti sopra strade o ad esse contigui, dovranno questi ponti essere costituiti da un piano perfettamente compreso, cioè con tavole a perfetto combacio e muniti di paratie laterali in modo che né materiali, né polvere, possano cadere nella sottostante via o recare molestia ai passanti. Sarà in facoltà dell'Amministrazione comunale ordinare tutti quelli altri ripari con tavole, tele, stuoie, ecc., che potranno essere consigliati da specialisti circostanze per impedire l'espandersi della polvere.

Malgrado tali prescrizioni l'Amministrazione non assume responsabilità di sorta dovendo i costruttori usare tutte le cautele necessarie per evitare danni e disgrazie.

Art. 45

Edifici minaccianti rovina.

Pervenuta al Municipio notizia che un edificio o manufatto minacci rovina, o che dei lavori siano condotti in modo da destare fondate preoccupazioni nei riguardi della sicurezza pubblica, ne viene fatta constatazione a cura dell'ufficio tecnico, il quale indica al proprietario od a chi per esso i provvedimenti più urgenti da prendersi. L'ufficio tecnico non potrà in nessun caso prestarsi a visite nell'interesse dei privati, salvo per richiesta corredata dal parere scritto di un tecnico.

L'Autorità municipale, in base alla relazione dell'ufficio stesso, fa intimare, se del caso, al proprietario l'ordine di procedere senza ritardo alla riparazione ed eventualmente allo sgombrò ed alla demolizione degli edifici minaccianti rovina o di sospendere i lavori mal condotti, salvi tutti gli altri provvedimenti d'urgenza che sono nelle attribuzioni del Sindaco per la sicurezza pubblica. Le spese relative devono essere rifuse dal proprietario dello stabile a norma di legge.

Art. 46

L'Autorità municipale potrà, a mezzo dei suoi incaricati, muniti di speciale autorizzazione scritta, procedere d'ufficio, alla visita dei lavori in corso di costruzione per constatare il regolare loro andamento, ed il proprietario o l'assuntore delle opere dovranno esibire a richiesta, i tipi approvati e fornire tutti gli schiarimenti del caso. Potrà pure procedere ad ispezioni nei fabbricati esistenti ogni qualvolta ne appaia l'opportunità per ragioni di pubblico interesse, o quando il proprietario non provveda convenientemente alla tutela dell'incolumità pubblica.

Art. 47

Il Sindaco potrà nel giudizio contravvenzionale promuovere dal

PARTIE VII.

Della Commissione igienico-edilizia.

Art. 48

La Commissione igienico-edilizia, presieduta dal Podestà o da un suo delegato, è così composta:

- a) tre ingegneri
- b) un architetto
- c) un geometra
- d) un cultore di belle arti
- e) un avvocato
- f) un costruttore edile
- g) un proprietario di casa
- h) un rappresentante della locale Delegazione dell'UNPA da nominarsi dal Podestà su terne proposte dalle rispettive organizzazioni di categoria;
- i) due esperti da nominarsi dal Podestà scelti nel seno della Consulta ed eccezionalmente anche fuori di essa.

- Fanno inoltre parte della Commissione:
- 1) il Direttore dell'Ufficio Monumenti della Liguria o un suo delegato;
 - m) il Segretario Generale del Comune o il Vice Segretario da lui delegato
 - n) l'ingegnere Capo municipale od altro ingegnere dell'Ufficio tecnico da lui delegato
 - o) l'Ufficiale Sanitario del Comune
 - p) il Comandante del Corpo Provinciale dei Vigili del Fuoco.
- I membri elettivi dureranno in carica due anni e possono essere rieletti.

Per i membri della Commissione varranno le incompatibilità di cui agli art. 27 e 136 della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915 n. 148.

Un impiegato municipale appartenente alla sezione tecnica, assisterà, quale segretario, alle adunanze della Commissione e stenderà i verbali delle deliberazioni che saranno firmati dal presidente e dal segretario.

Le deliberazioni non saranno valide se non sono presenti alla adunanza almeno sei membri, e se non rinviscono la maggioranza dei voti sarà preponderante quello del presidente.

Art. 49

La Commissione igienico-edilizia è chiamata specialmente a dare

il suo parere in linea d'arte e di interesse pubblico sui piani regolatori edilizi, di ampliamento e di abbellimento della città e sue dipendenze, sui progetti di nuovi fabbricati e di ricostruzione o riat-tamento importanti di quelli esistenti e su quelle opere per cui la Amministrazione comunale giudicava conveniente di consultarla. Essa dà il suo avviso, tenuto conto della località, sulla ammissibilità o no dei progetti edilizi presentati, e propone all'occorrenza, le modificazioni che parvesse opportune allo scopo di impedire che si effettuassero i lavori edili e su altre opere di indole diversa, di natura o di incognito pubblico o di sicurezza architettoniche.

La Commissione, nell'interesse della pubblica sicurezza e della

Se la Commissione dovesse deliberare sovra disegni ed opere di cui fossero autori uno o più degli architetti od ingegneri facenti parte della Commissione stessa, questi non potranno in tal caso intervenire all'adunanza e saranno, ove d'uopo, surrogati da altri architetti o ingegneri nominati temporaneamente dal Sindaco.

Art. 50